



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Cartella esattoriale, contestazione della sussistenza del credito, parziale fondatezza dell'opposizione, conseguenze (caso di riscossione di contributi previdenziali)

Va confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a [cartella esattoriale](#) con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma - in analogia con le disposizioni che regolano l'[opposizione a precetto](#) - il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto in alcuna misura all'onere di provare anche nel quantum il suo credito.

NDR: in argomento, di recente, Cass. n. 23447 del 2019.

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2020, n. 23044**

...omissis...

#### Rilevato

il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione proposta da *omissis*, nei confronti dell'INPS e di Equitalia Sud SpA, avverso la cartella esattoriale notificata per il recupero di contributi dovuti alla gestione commercianti nell'anno 2005, quale socia della società *omissis*, a seguito dell'accertamento di un maggior reddito da partecipazione;

la Corte d'Appello di Salerno (con sentenza n. 459 del 2017), in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava l'importo dovuto dalla *omissis* e, per l'effetto, condannava la predetta al pagamento della minor somma di Euro 2.156,27 oltre accessori. Compensava, in parte, le spese di lite e condannava l'appellante (id est: la ricorrente) al pagamento delle spese del doppio grado nella residua misura di un terzo; a fondamento del decisum, la Corte territoriale osservava come la definizione agevolata della pretesa tributaria (accertamento con adesione) avesse riflessi anche sul calcolo della contribuzione. L'INPS, in data 8 febbraio 2017, aveva eseguito sgravio parziale della cartella; tuttavia il CTU nominato in grado di appello aveva ritenuto che l'importo a debito della *omissis* dovesse essere ulteriormente rettificato in diminuzione;

avverso la sentenza ha proposto ricorso *omissis*, articolato in due motivi;

l'Inps ha depositato procura alle liti;

l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale del 2.7.2019 - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

con ordinanza interlocutoria n. 23179 del 2019, è stata disposta la rinotifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che si è costituito al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

#### Considerato

con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 336 c.p.c. in relazione alla statuizione di condanna al pagamento, nella misura di un terzo, delle spese di lite, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello;

a tale riguardo, la parte ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe potuto condannare la parte, parzialmente vittoriosa, al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo le ipotesi normativamente consentite;

il motivo è fondato;

all'esito della decisione della Corte territoriale, l'originaria opposizione di *omissis*, sia pure con riferimento ad una parte soltanto delle somme pretese dall'Inps, è stata ritenuta fondata e, pertanto, la ricorrente è parte, parzialmente, vittoriosa;

ricorre, dunque, l'ipotesi dell'accoglimento parziale dell'unica domanda che, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, *ratione temporis* applicabile, giustifica la condanna dell'attore solo in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 2018; Cass. n. 26918 del 2018);

come noto, l'art. 91 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009 e applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, ha introdotto una deroga al principio generale della soccombenza, stabilendo che il giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall'art. 92, comma 2";

---

come è stato osservato, la previsione resta comunque espressione del principio della causalità giacchè la parte, benchè parzialmente vittoriosa nel merito, ha dato causa a quelle spese del giudizio che non si sarebbero avute ove la stessa non avesse opposto un rifiuto ingiustificato alla proposta avanzata dalla controparte a titolo conciliativo (v., in motivazione, Cass. n. 16353 del 2017, p. 10.2.);

ne consegue che il principio per cui "in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte" deve, all'attualità, essere integrato dalla previsione dell'ipotesi eccezionale di condanna "consentita dall'ordinamento solo in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa"(Cass. n. 1572 del 2018; Cass. n. 26918 del 2018);

tornando al caso concreto, la Corte di appello ha errato nel condannare la ricorrente, parzialmente vincitrice, al pagamento di un terzo delle spese liquidate per i due gradi di merito, poichè non ricorreva l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 91 c.p.c.;

con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia e vizio di extrapetizione;

secondo la parte ricorrente, il ricalcolo delle somme dovute all'INPS e la condanna al pagamento di una somma diversa da quella indicata nella cartella impugnata, in assenza di una specifica domanda riconvenzionale da parte dell'INPS e/o di ADER, risultavano impediti alla Corte territoriale che avrebbe dovuto annullare la cartella, con integrale accoglimento del gravame;

il motivo è infondato essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma - in analogia con le disposizioni che regolano l'opposizione a precetto - il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso (che non ricorre nella fattispecie) in cui, tenuto conto anche della normativa sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto in alcuna misura all'onere di provare anche nel quantum il suo credito (così Cass. n. 19502 del 2009, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. n. 27824 del 2009; Cass. n. 420 del 2014; Cass. n. 3786 del 2015; Cass. n. 23447 del 2019);

in conclusione, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, perchè provveda ad una nuova regolamentazione delle spese sulla base dei suesposti principi di diritto;

al giudice di rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

